



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1784

Seduta del 22/01/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 E SS. MM. II.. CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI NUOVI IMPIANTI VITICOLI 2024 IN REGIONE LOMBARDIA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Andrea Azzoni

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 1 pagina di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
- il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 e ss. mm. e ii. che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 e ss. mm. e ii. che reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale delle Politiche internazionali dell'Unione europea del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 16 novembre 2023 n. 635939 «Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - Annualità 2024», che stabilisce, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, per l'anno 2024 la disponibilità a livello nazionale di una superficie di 6.851,35 ettari, pari all'1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2023, integrata delle superfici autorizzate di nuovi impianti, oggetto di rinuncia nella medesima annualità;
- il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022 n. 649010, relativo alle disposizioni nazionali sul sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli, ed in particolare:
 - gli articoli concernenti le autorizzazioni per nuovi impianti (dal 5 al 11);
 - l'articolo 8, comma 1, in cui si dispone che le Regioni possano applicare i seguenti criteri di priorità per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti:
 - a) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di criminalità di altro tipo (criterio di cui all'allegato II, lettera I punto II del regolamento delegato 2018/273);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

b) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato II del regolamento delegato 2018/273, di seguito elencate:

1. superfici soggette a siccità, con un rapporto fra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
2. superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 centimetri;
3. superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
4. superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%;
5. superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;
6. superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati, caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici;

c) superfici in cui l'impianto dei vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente e delle risorse genetiche, di cui al paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/273;

d) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/273;

- l'articolo 8:

- comma 3, in cui si dispone che le Regioni comunichino, entro il 30 gennaio di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo la tabella riportata nell'allegato II al medesimo decreto ministeriale, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di priorità sopra richiamati, associando a ciascuno di essi un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1), fermo restando che la somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1);
- comma 4, che stabilisce per le Regioni che non applicano i criteri di priorità le stesse modalità e termini di comunicazione previsti al comma 3;
- comma 5, che stabilisce per le Regioni la possibilità di applicare un limite massimo per domanda inferiore ai 50 ettari, da comunicare al Ministero con le stesse modalità e termini previsti al comma 3;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'articolo 11, comma 5, che dispone, nel caso in cui le domande ammissibili superino la superficie assegnata a livello regionale, che ciascuna Regione possa garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti. Tale limite viene comunicato al Ministero con le stesse modalità e termini previsti al comma 3 dell'articolo 8 sopracitato e sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantire il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti;

RITENUTO opportuno:

- non avvalersi dei criteri di priorità individuati all'articolo 8, comma 1, in quanto, sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi anni, l'elevata richiesta di nuove autorizzazioni ha reso inefficace l'applicazione dei criteri stessi per la ridotta estensione delle superfici autorizzate;
- in applicazione del citato comma 5 dell'articolo 8, definire un limite massimo di superficie richiedibile per domanda pari a 2 ettari, in quanto, sempre sulla base dell'esperienza maturata, tale limite potrebbe garantire una sufficiente assegnazione di autorizzazioni ad aziende medio-piccole;
- in attuazione del citato comma 5 dell'articolo 11, stabilire che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Lombardia, vengano rilasciate autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,2 ettari a tutti i richiedenti, ferma restando la possibilità di ridurre ulteriormente tale limite qualora la superficie disponibile non sia sufficiente a garantire il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti;

RITENUTO infine necessario approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta la tabella con la scelta dei criteri e del limite massimo di superficie per domanda da applicare per la Regione Lombardia, che verrà trasmessa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTI l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi XII legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di non avvalersi dei criteri di priorità, individuati all'articolo 8 comma 1 del decreto ministeriale n. 649010/2022;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di stabilire un tetto massimo di superficie richiedibile per domanda pari a 2 ettari;
3. di stabilire che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Lombardia, vengano rilasciate autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,2 ettari a tutti i richiedenti, ferma restando la possibilità di ridurre ulteriormente tale limite qualora la superficie disponibile non sia sufficiente a garantire il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti;
4. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante la tabella con la scelta dei criteri e del limite massimo di superficie per domanda da applicare per la Regione Lombardia, da trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge